

GIUSTIZIA

LA DECISIONE: «IL DIRITTO A NON IMMUNIZZARSI NON PUÒ ESSERE INTESO COME INTANGIBILE. CON IL RISULTATO DEL TAMPONE, RISPETTATO IL DIRITTO DELL'INSEGNANTE A NON SOTTOPORSI ALLA VACCINAZIONE»

# Il Tar "respinge" i docenti no-vax «Giusto sospenderli dal lavoro»

Il Tribunale amministrativo del Lazio rigetta la richiesta di sospensiva del sindacato **Anief**: i professori senza Green pass non potranno entrare a scuola e lo stipendio verrà congelato

**SIMONA MUSCO**

Il diritto del personale scolastico a non vaccinarsi «non ha valenza assoluta» e dunque «l'automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione» prevista dal Piano Scuola 2021-2022 del ministero dell'Istruzione e la mancata adibizione del personale scolastico ad altre e diverse mansioni «è correttamente e razionalmente giustificabile alla luce della tipicità delle mansioni del personale scolastico, specie di quello docente». A stabilirlo il Tar del Lazio, che con due decreti monocratici - i numeri 4531 e 4532 - ha respinto le istanze dei ricorrenti **dell'Anief** (Associazione nazionale insegnanti e formatori), che chiedevano di sospendere l'obbligo di Green pass per il personale scolastico.

Secondo i decreti, il diritto a non vaccinarsi, «in disparte la questione della dubbia configurazione come diritto alla salute», non può dunque «essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e temperato con gli altri fondamentali, essenziali e pozieri interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l'estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell'essenziale servizio pubblico della scuola in presenza». Anche perché per evitare di «alterare» il libero convincimento in tema di vaccini, escluso allo stato l'obbligo vaccinale, il ministero ha previsto l'alternativa della presentazione di una certificazione attestante l'esecuzione di test molecolari o antigenici rapidi con risultato negativo al vi-

rus Sars-Cov 2. Ma non solo: anche prevedere che sia lo stesso docente a pagare il tampone non è affatto ingiusto. «Nell'ottica del legislatore la presentazione del test in questione in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del docente a non sottoporsi a vaccinazione - continua il Tar - ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul docente che voglia beneficiare di tale alternativa». Le scuole possono invece utilizzare parte delle risorse assegnate per effettuare lo screening del personale scolastico fragile, dunque esentato dalla vaccinazione. «Si è, infatti, inteso promuovere un'azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell'epidemia all'interno delle istituzioni scolastiche», si legge nel decreto.

Stando a fonti ministeriali, sono soltanto poche decine i casi di docenti o componenti del personale Ata risultati non in regola con il Green pass al momento dell'ingresso nella loro sede scolastica. La parte contestata dai docenti contrari al vaccino è quella in cui viene previsto come essenziale «che il personale docente e non docente, su tutto il territorio nazionale, assicuri piena partecipazione alla campagna di vaccinazione», obbligo non previsto per gli alunni, esonerati sia dalla vaccinazione, sia dalla effettua-

zione dei test diagnostici o screening preliminari. La sospensione della retribuzione, stante l'obbligo di esibire il green pass per accedere agli edifici scolastici, deriva invece dal fatto di ritenere «assenza ingiustificata» il mancato possesso della certificazione. «Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti impugnati privi di green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale - afferma il Tar - e ristorabile integralmente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti».

Per il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, quella del Tar è «una decisione esemplare in quanto riafferma alcuni basilari principi della convivenza democratica». Mentre annuncia battaglia Marcello Pacifico, presidente nazionale **dell'Anief**. «Non è una sentenza e non è neanche una ordinanza cautelare ma un provvedimento di urgenza. Dunque la partita è aperta. Il Tar si esprimerà il 5 ottobre e comunque nel merito oggi il presidente di sezione non ha affrontato la questione principale: quella sulla violazione del regolamento comunitario (953/21) che introduce il Green pass per tutti i paesi membri, a condizione che non ci sia un obbligo o una discriminazione fra i cittadini. In ogni caso siamo pronti ad andare in Consiglio di Stato ed anche davanti alla Cor-

te di giustizia europea. Quella contro il green pass è una battaglia che prescinde dall'essere no-vax - ha aggiunto -. Noi vogliamo riaprire in presenza ma

anche in sicurezza. Ad oggi una scuola ogni cinque continua a non poter garantire il distanziamento sociale, eppure si sa che per arginare il virus la soluzio-

ne è lo sdoppiamento delle classi, il raddoppiamento degli organici da unire all'uso della mascherina e test salivari gratuiti per tutti».

